

CONVENZIONE INTERUNIVERSITARIA PER L'ISTITUZIONE DEL  
CENTRO EUROPEO PER LO STUDIO DELL'UMANESIMO E RINASCIMENTO ARAGONESE

TRA

L'Università degli studi della Basilicata, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Aurelia Sole, debitamente autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 11 settembre 2018, nr. 80, e del Consiglio di Amministrazione in data 11 settembre 2018, nr. 126.

L'Università degli studi di Girona, rappresentata dal Rettore, Dr. Joaquim Salvi, con domicilio in Plaça Sant Domènec, 3, 17004 Girona i CIF Q-6750002-E, che opera in nome e in rappresentanza dell'Università, in virtù del Decreto Reale 1065/2017, del 22 dicembre, che lo nomina Rector de la Universitat de Girona, e in conformità con quanto stabilito dagli artt. 93 i 97 del suo Statuto approvato con Accordo GOV/94/2011, del 7 giugno.

“L'Orientale” Università degli studi di Napoli, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Elda Morlicchio, debitamente autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 21/9/2018 e del Consiglio di Amministrazione in data 21/9/2018.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Art. 1 (Costituzione)

1. È costituito, tramite convenzione tra le Università sopra indicate, il “Centro Europeo per lo Studio dell’Umanesimo e Rinascimento Aragonese”, finalizzato alla costituzione di una rete di collaborazioni scientifiche.

2. Altre Università possono aderire secondo le modalità specificate nel successivo art. 8 della presente convenzione.

#### Art. 2 (Scopo del Centro)

1. Il Centro ha il fine di promuovere, coordinare e valorizzare le ricerche e gli studi storici, archeologici, letterari, filologici, linguistici e artistici dell’Umanesimo e Rinascimento, ovvero più specificamente del periodo aragonese del Regno di Napoli. Per conseguire tale fine, il Centro:

- a. organizza e patrocina mostre, convegni, congressi, colloqui e altre riunioni scientifiche volti a valorizzare e sviluppare le conoscenze;
- b. collabora con le iniziative scientifiche nazionali e internazionali, in particolare con quelle le cui tematiche sono riconducibili alle ricerche e agli studi del Centro;
- c. promuove ricerche e studi presso i Ministeri, gli Enti pubblici, le Università, le Soprintendenze, i Musei, le associazioni e gli altri Enti impegnati nella salvaguardia, tutela e valorizzazione dei beni culturali, archeologici, architettonici e ambientali;
- d. elabora proposte su problemi organizzativi e istituzionali nel campo degli studi e della ricerca, e contribuisce all’organizzazione della ricerca scientifica e degli studi;
- e. provvede alla pubblicazione di atti, monografie, edizioni critiche e periodici, concernenti l’oggetto della propria attività;
- f. favorisce i rapporti con altri enti scientifici, le Università e con le autorità e le amministrazioni statali e locali, nazionali e internazionali, in relazione alle attività di studio e di ricerca intraprese dai Soci stessi;
- g. promuove attività nel campo delle ricognizioni, degli scavi, dello studio, della ricerca dei materiali e dei documenti, delle edizioni critiche dei testi e in qualsiasi altro settore di attività scientifica che miri al progresso degli studi storici, archeologici, letterari, filologici e artistici del periodo storico e letterario, nonché del contesto culturale sopra indicato;
- h. elabora, promuove e sostiene progetti di ricerca locali, nazionali e internazionali;
- i. organizza e offre attività di formazione e di aggiornamento professionale rivolta ad operatori del settore, a studenti, docenti di scuola, a personale specializzato e non specializzato;
- j. crea, organizza e gestisce centri di documentazione finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale.
- k. istituisce premi, borse di studio o assegni di ricerca per il raggiungimento degli scopi del Centro, nel rispetto della normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore.

#### Art. 3 (Sede Amministrativa)

1. Il Centro ai soli fini organizzativi e amministrativi ha sede presso l’Università a cui afferisce il Direttore del Centro, per la durata del suo mandato, di cui all’art. 5, comma 2.

#### Art. 4 (Aderenti al Centro)

1. Al Centro possono aderire i docenti e i ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro stesso, su domanda inoltrata al Direttore del Consiglio Scientifico, e da questi trasmessa al Consiglio Scientifico che ne delibera l'accettazione.

2. L'eventuale collaborazione con il Centro da parte di personale con competenze tecnico-scientifiche e/o amministrative, necessarie allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta con il consenso degli interessati e d'intesa con il Direttore della Struttura di riferimento.

3. Potranno collaborare alle attività del Centro borsisti di ricerca o assegnisti delle Università convenzionate o di enti, associazioni e centri di ricerca pubblici o privati.

#### Art. 5 (Organizzazione delle attività e distribuzione dei compiti)

1. La gestione delle attività è affidata a un Consiglio scientifico composto da due Componenti per ogni Università, designati, tra i docenti, dai Consigli delle strutture di riferimento e nominati dal Rettore della loro Università contestualmente all'adesione alla presente convenzione, con il compito di assicurare l'attuazione delle finalità di cui all'art. 2, nonché di esprimere la volontà dei rispettivi enti. Il Consiglio scientifico dura in carica 3 (tre) anni, ulteriormente rinnovabili.

2. Il Consiglio scientifico designa al suo interno un Direttore, il quale successivamente riceve nomina dal Rettore della sua Università, che ai sensi dell'art. 3 diventa sede amministrativa del Centro per la durata del suo mandato. Il mandato del Direttore è di 3 (tre) anni ed è ulteriormente rinnovabile. Il Direttore, coadiuvato dagli altri membri del Consiglio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio stesso, che si possono svolgere anche in maniera telematica, ogni volta che ve ne è necessità, o almeno una volta all'anno; promuove il regolare andamento delle attività del Consiglio; predispone una relazione annuale sui risultati delle attività.

3. Per la realizzazione di specifiche linee di attività, i Componenti del Consiglio scientifico possono indicare i nominativi di altri membri della propria Università.

#### Art. 6 (Durata)

1. La presente convenzione ha durata di 3 (tre) anni ed è efficace dalla data di sottoscrizione di tutte le Parti. La convenzione si considererà rinnovata tacitamente per la stessa durata se nessuna delle parti esprime la volontà esplicita di rescinderla.

#### Art. 7 (Risorse)

1. Il Centro può disporre di personale e risorse derivanti:

- a. da eventuali assegnazioni specifiche di fondi e personale;
- b. dalla condivisione di personale e risorse eventualmente provenienti dalle Università convenzionate e assegnati al Centro;
- c. da altre risorse di origine pubblica o privata provenienti, con specifica destinazione, da organizzazioni nazionali o internazionali.

2. Il consiglio scientifico decide l'uso di queste risorse; esse possono riguardare le attività scientifiche di cui all'art. 2, il funzionamento, l'equipaggiamento e l'amministrazione dei servizi comuni.

3. Le risorse, pubbliche o private, destinate a un progetto che rientra nell'ambito di questo accordo sono gestite dall'Università e dai laboratori di ricerca responsabili dell'attuazione del progetto.

4. L'attività contrattuale del Centro obbedisce a un doppio principio di sussidiarietà e chiarezza di principi nei confronti delle parti.

- a. il Centro si presenta come il portatore principale di un progetto se il progetto soddisfa le priorità espresse dalla convenzione e dal Comitato scientifico;
  - b. il Centro mostra con chiarezza e precisione i nomi di coloro che prendono parte ai progetti.
5. Il Consiglio scientifico può concedere il patrocinio del Centro a iniziative connesse e coerenti con le priorità scientifiche del Centro. La concessione del patrocinio è soggetta all'approvazione di tutti i membri del Consiglio scientifico.

#### Art. 8 (Adesione di altre Università)

1. Altre Università possono aderire alla presente convenzione, con atti separati, inviando formale richiesta da parte del legale rappresentante dell'Università all'Università di appartenenza del Direttore, previo parere favorevole del Consiglio scientifico di cui all'art. 5.

2. L'adesione viene formalizzata con successivo atto da sottoscrivere con l'Università di appartenenza del Direttore, che, una volta sottoscritto, darà comunicazione ai Componenti del Consiglio scientifico, che a loro volta ne daranno comunicazione alle loro Università.

#### Art. 9 (Norme transitorie)

1. In prima applicazione i Rettori delle Università convenzionate, contestualmente all'adesione, nominano i propri rappresentanti nel Consiglio scientifico ed elencano eventuali altri aderenti al Centro.

2. In prima applicazione la sede amministrativa del Centro è fissata presso l'Università degli Studi della Basilicata e Direttore del Centro è nominato il prof. Fulvio Delle Donne.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA - LA RETTRICE  
(Prof.ssa Aurelia Sole)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GIRONA - IL RETTORE  
(Dr. Joaquim Salvi)

“L'ORIENTALE” UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - LA RETTRICE  
(Prof.ssa Elda Morlicchio)